

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO Provincia di Latina

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE

COPIA

numero 21 del 28-04-2016 SEDUTA: Pubblica - CONVOCAZIONE: Prima

ALBO ON LINE N. 624 29-04-2016 al 14-05-2016

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2016

In data ventotto 28-04-2016 con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Presenze
1.	Federico Carnevale	Presente
2.	LAURA MIRABELLA	Presente
3.	LUANA COLABELLO	Presente
4.	ANNA MARIA FERRERI	Presente
5.	GIANMARCO PERNARELLA	Presente
6.	ARCANGELO BIAGIO DI COLA	Presente
7.	MATTEO MIRABELLA	Assente
8.	ROSARIO MACCHIUSI	Presente
9.	ALESSIO PACIONE	Presente
10.	BIAGIO PIETRO RIZZI	Presente
11.	NICOLA GROSSI	Presente
12.	MARTA DI CRESCENZO	Presente
13.	ROSARIO MASIELLO	Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Franca Sparagna che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede FERRERI ANNA MARIA che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul presente punto l'assessore con delega al bilancio Laura Mirabella la quale precisa che anche in materia di IMU non ci sono variazioni sulle aliquote rispetto all'anno precedente.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- > l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- > la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- > il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, recante la disciplina dell'imposta municipale propria,

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 703 della legge n. 147/2013 dove si prevede che <<*L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU>>*

VISTO altresì l'art. 1 comma 702 della legge n. 147/2013, secondo cui << Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446>>;

VISTA la legge di stabilità 2016 (art. 1 legge 28 dicembre 2015 n. 208) che ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale e in modo particolare per IMU e TASI, oltre a sospendere, per l'anno 2016, <
l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015>>;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2014, integrato e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 19/05/2015 e n. 4 del 08/04/2016, il quale, al Capo II disciplina l'imposta municipale propria (IMU)

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno":

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

Tenuto conto in particolare che, relativamente all'IMU, con la legge di stabilità per l'anno 2016:

- a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e, nel contempo, viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come propria abitazione di residenza, <<a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23>>;
- b) viene disposta l'esenzione dei terreni agricoli per i Comuni individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- c) viene stesa l'esenzione agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- d) viene stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta;
- e) viene disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 l'IMU è ridotta del 25%;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come da ultimo modificato dalla legge 208/2015;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs 23/2011, e da ultimo il D. L. 24 gennaio 2015 n. 4, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, sono esenti dall'imposta nel Comune di Monte San Biagio in quanto rientrante tra i comuni completamente montani riportati nell'elenco predisposto dall'ISTAT;

- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Monte San Biagio;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è suddiviso tra Stato e Comuni, assegnando allo Stato tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base, e ai Comuni tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre all'eventuale gettito aggiuntivo sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- > aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- > aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- > detrazione d'imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

RITENUTO per quanto sopra, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, nonché andare incontro alle esigenze dei cittadini/contribuenti gravati da difficili condizioni economiche dovute all'attuale crisi occupazionale e lavorativa, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo, come da prospetto che segue, dando atto del rispetto del blocco degli aumenti previsto dall'art. 1 comma 26 della citata legge di stabilità 2016:

- > aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0.76 %;
- > aliquota prevista per l'abitazione principale (**limitatamente alle sole categorie A/1, A/8 e A/9**) e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
- detrazione per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1,A/8 e A/9, euro 200,00;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, l'approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %;
 - ➤ aliquota prevista per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1,A/8 e A/9, e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
 - detrazione per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1,A/8 e A/9: euro 200,00;
- 2) Di prendere atto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base (0,76%);
- 3) Di prendere atto che è stata rispettato, come disposto dall'art. 1 comma 677 della legge n. 147/2013, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
- 4) Di dare atto che:
 - i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune di Monte San Biagio è classificato montano secondo la Circolare del Ministero delle Finanze del n. 9 del 14 giugno 1993
 - è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata,
- 5) Di trasmettere, in modalità telematica, il presente atto la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini indicati all'art. 13 commi 13 bis e 15 del D. L. 201/2011;

In prosieguo, con ulteriore votazione legalmente resa riportante pari esito

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 parere di Regolarita' tecnica espresso: Favorevole

Li', 14-04-2016

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Carlo Alberto Rizzi

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 parere di Regolarita' contabile espresso: Favorevole

Li', 15-04-2016

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Daniela Ilario

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.TO ANNA MARIA FERRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Franca Sparagna

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

111 128 111	
-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubbli quindici giorni consecutivi dal 29-04-2016	icata all'Albo ON LINE per
	IL SEGRETARIO F.to Franca Sparagna
Che è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016	
·	IL SEGRETARIO
	F.to Franca Sparagna

*** COPIA USO AMMINISTRATIVO ***
MONTE SAN BIAGIO, 29-04-2016

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Monte San Biagio. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39 del 12 febbraio 1993.